

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e successive modificazioni è previsto che i seguenti assegni di pensioni di guerra: assegno di pensione in favore degli orfani; assegno di pensione in favore dei genitori; assegno di pensione in favore dei collaterali; assegno di maggiorazione; indennità speciale annua (I.S.A.);

siano fruibili a condizione che il reddito personale del beneficiario sia inferiore al limite fissato per ciascun anno da un'apposita tabella mentre l'indennità integrativa speciale (I.I.S.) spetti a condizione che il beneficiario non fruisca di altro trattamento soggetto ad adeguamento al costo della vita;

sempre in base a detta disposizione l'interessato deve comunicare alla propria Direzione provinciale del tesoro, con cadenza annuale, il persistere o meno delle condizioni reddituali valide per il mantenimento del beneficio;

all'articolo 1, commi 260-265 della legge n. 662 del 1996, si è inoltre stabilito che anche per quanto riguarda le pensioni di guerra non si fa luogo a recupero delle somme indebitamente versate per i periodi anteriori al 1° luglio 1996, qualora i soggetti interessati siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni;

nel corso dell'anno 1996, la direzione generale delle pensioni di guerra ha operato un controllo incrociato fra i dati disponibili presso il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quelli forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha rilevato

nella provincia di Massa Carrara 780 partite di pensione sulle quali venivano erogati assegni non compatibili con le situazioni reddituali dei beneficiari;

sulla rata di pensione del novembre 1996 il Centro nazionale di calcolo e contabilità ha sospeso la corresponsione degli assegni non dovuti, mentre la Direzione provinciale del tesoro cominciava, mediante accertamenti d'ufficio, a rilevare le situazioni di indebito verificatesi dal 1979, data di istituzione dell'obbligo di comunicazione della situazione reddituale, al 31 ottobre 1996;

nella provincia di Massa Carrara, dall'indagine svolta dalla Direzione provinciale del tesoro è emerso che:

a) 110 beneficiari risultano deceduti;

b) 110 beneficiari a tutt'oggi non hanno ancora risposto;

c) 260 beneficiari hanno dichiarato, per l'anno 1995, un reddito imponibile Irpef inferiore a lire 16 milioni;

d) 75 beneficiari presentano una situazione dubbia che necessita di ulteriore verifiche;

e) 225 amministrati hanno dichiarato un reddito imponibile Irpef per l'anno 1995 superiore a lire 16 milioni;

dalle dichiarazioni dei 225 pensionati per assegni per pensioni di guerra che superano il limite di 16 milioni annui per il 1995 e per i quali occorre accertare l'indebito pregresso è emerso che la maggior parte ha dichiarato dati incompleti o relativi ai soli ultimi anni;

dei pensionati in oggetto, ben 133 hanno un'età superiore agli 80 anni, 55 un'età compresa tra i 75 e gli 80 anni, 22 hanno tra i 70 e i 74 anni di età, 13 hanno tra i 65 ed i 70 anni e solo 2 pensionati hanno un'età inferiore ai 65 anni;

di questi, 47 percepiscono pensioni dirette, 52 pensioni collaterali, 9 pensioni genitori, 46 pensioni orfani e 71 pensioni vedove;

dalla suddivisione in base al reddito dichiarato per il 1995 di questi pensionati risulta che ben 142 beneficiari hanno comunque un reddito inferiore ai 20 milioni di lire e che solo 22 hanno un reddito superiore ai 25 milioni;

nel dettaglio: 43 hanno un reddito inferiore ai 17 milioni di lire, 62 hanno un reddito compreso tra lire 17 milioni e lire 17 milioni 999 mila, 37 hanno un reddito compreso tra 18 milioni e 18 milioni 999 mila, 22 hanno un reddito compreso fra i 19 milioni e i 19 milioni 999 mila, 17 hanno un reddito compreso fra lire 20 milioni e lire 20 milioni 999 mila, 7 hanno un reddito compreso fra lire 21 milioni e lire 21 milioni 999 mila, 8 hanno un reddito compreso fra lire 22 milioni e lire 22 milioni 999 mila, 2 hanno un reddito compreso fra lire 23 milioni e lire 23 milioni 999 mila, 7 hanno un reddito compreso fra lire 24 milioni e lire 24 milioni 999 mila, 22 hanno un reddito superiore ai 25 milioni di lire;

riguardo poi l'età dei beneficiari, 33 hanno un'età superiore agli 80 anni, 19 un'età compresa tra i 75 e gli 80 anni, 17 hanno un'età compresa tra i 70 ed i 75 anni e solo 4 un'età inferiore ai 70 anni;

il dato rilevato per la provincia di Massa Carrara rispecchia, a livello tendenziale, il quadro delle condizioni che si rilevano a livello nazionale, che mostrano quindi come tra gli esclusi dalla legge n. 662 del 1996, dal beneficio dell'esenzione da recupero dell'indebito, sussista, per quanto riguarda gli assegni di pensioni di guerra una netta prevalenza di pensionati a basso reddito (tra i 16 e i 20 milioni di lire) e con età avanzata;

impegna il Governo

ad intervenire, attraverso una modifica alla normativa vigente, per elevare il limite di reddito personale di 16 milioni indicato dalla legge n. 662 del 1996 per l'esenzione dal recupero delle somme indebitamente versate per pensioni di guerra per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, così da evitare che soggetti di età avanzata e titolari di

basso reddito siano tenuti all'obbligo di restituzione di somme ricevute in buona fede dalle Direzioni provinciali del Tesoro in qualità di pensioni di guerra.

(7-00824) « Cordoni, Strambi, Colucci, Gardiol, Campatelli, Widmann, Ricci, Santori ».

#### INTERPELLANZE URGENTI

(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

la legge n. 662 del 1997 all'articolo 3, comma 109, lettere a), b), c), dispone le regole e le procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare delle società a prevalente partecipazione pubblica;

la Snam, società del gruppo Eni, è proprietaria di numerosi immobili siti nel comune di San Donato Milanese (Milano);

tale società ha manifestato l'intenzione di vendere, entro la fine dell'anno, i beni immobili di sua proprietà ad un unico soggetto o più soggetti di concerto;

fanno parte del patrimonio immobiliare anche le case aziendali in cui abitano oltre 1200 famiglie —:

se le obbligazioni e le procedure, previste dalla norma richiamata, debbano applicarsi alle unità immobiliari di proprietà della Snam situate nel villaggio aziendale della località Metanopoli, San Donato Milanese (Milano), con particolare riferimento al diritto di prelazione degli attuali inquilini;

se l'intenzione di vendere in blocco a privati violi la lettera e lo spirito della legge n. 662 del 1997, che riconosce agli immobili, costruiti fruendo di benefici ed esenzioni fiscali e contributive previste per gli enti di Stato, funzione prioritaria a carattere sociale;